RIFORMA DELL'ORDINAMENTO FORENSE

Art. 67

Scuole forensi

I corsi di formazione di indirizzo professionale per i praticanti sono organizzati dalle scuole forensi, istituite dai consigli dell'ordine degli avvocati anche in collaborazione con i soggetti accreditati dal Consiglio nazionale forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all'articolo 68, comma 1, nonche' con le universita' e con le scuole di specializzazione per le professioni legali convenzionate.

Versione in vigore dal 26 novembre 2026, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riforma dell'ordinamento forense
Estremi	Decreto legislativo 25 novembre 2026, n. 216
Titolo	IV — Accesso alla professione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 2026

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-216-2026/art-67-scuole-forensi

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it